



# *Ente Nazionale Circhi*

## **Scheda sintetica in ordine al Fondo Unico dello Spettacolo**

### *Premessa*

In premessa va evidenziata la sistematica violazione del patto d'onore e legislativo che la Repubblica, una e indivisibile, aveva contratto con le Categorie circensi e dello Spettacolo Viaggiante il 18 marzo 1968 con la L. n. 337, stabilendo quale aspetto assolutamente qualificante dell'azione del Governo e dei Comuni, tale da riempire di sostanza l'art 1 ("Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore"), l'obbligo per le Amministrazioni comunali di redigere: 1) un Regolamento di disciplina per la concessione delle aree e, soprattutto, 2) un elenco delle aree degne di questo di nome, quindi attrezzate, per ospitare in maniera dignitosa le imprese del settore, costituite da cittadini imprenditori e contribuenti di nazionalità italiana.

A 50 anni di distanza dalla entrata in vigore della L. 337/68, la stragrande maggioranza dei Comuni italiani (compresi i principali capoluoghi: Roma, Milano, Firenze, Bari, ecc.) è priva delle aree (e men che meno attrezzate: dotate di allacci per energia elettrica, acqua, sistema fognario), elemento basilare indispensabile e *condicio sine qua non* per esercitare l'attività circense.

In questo mezzo secolo di attività, le imprese circensi sono state costrette ad allestire i loro chapiteaux in zone periferiche, su terreni impraticabili che spesso necessitano di essere resi agibili, di conseguenza sobbarcandosi anche costi ingenti, a partire dalle spese di affitto delle aree private.

Insieme al tradimento della L. 337/1968, va indicato, sotto il profilo economico, quello della Legge 30 aprile 1985 n. 163, "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", due provvedimenti che mantengono intatta la loro "modernità" e che, se applicati, avrebbero consentito al circo italiano di crescere e prosperare.

### *FUS*

I "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" (Decreto 1 luglio 2014), non hanno minimamente tenuto conto delle indicazioni fatte pervenire dall'Ente Nazionale Circhi nella sua qualità di unica voce rappresentativa del Circo italiano. Nel particolare si è ritenuto di ignorare che:

a) il Circo costituisce comunità etnica omogenea, risultando gli operatori del settore ex novo rivelatisi, quali sporadica eccezione ad una regola consolidatasi in oltre un secolo e mezzo di attività;

b) il Circo rappresenta da sempre una fisicità inconfondibile ed imprescindibile, costituita da chapiteaux (tendoni), gabbie e recinti, gradinate, carovane abitazione e motrici. Ogni produzione che prescindendo in toto o in parte da detto contesto strutturale va correttamente classificata quale variazione eccezionale su un tema consolidato;

c) con eccezionale acume il legislatore del 1968 ha inteso predisporre uno strumento legislativo originale (la legge 18 marzo 1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e lo spettacolo viaggiante") accanto e distintamente alla legge 4 novembre 1965 n. 1213 sul cinema, alla legge 14 agosto 1967 n. 800 sulla musica, e alla copiosa produzione di circolari sulla prosa, con ciò intendendo riconoscere pienamente l'inconfondibilità della attività circense, mai catalogabile quale species del genus teatro;

d) la morfologia delle produzioni e la constatazione della carenza di autentici esperti del settore, consiglia la predisposizione di norme relative ai criteri di attribuzione di contributi, imperniate su parametri oggettivi, innanzitutto l'incidenza degli oneri sociali, estremizzando nell'ambito della residualità ogni profilo di valutazione discrezionale.

Viceversa, la normativa adottata nel 2014 è risultata ispirarsi apertamente all'introduzione di produzioni riassuntivamente riconducibili alla espressione del cosiddetto circo contemporaneo, in buona parte prive dei requisiti sub a, b, c, d, sopra descritti ed in buona sostanza (fatta eccezione per una parte minoritaria che rientra nei canoni del Circo) e in gran parte riconducibili alla sfera della innovazione e sperimentazione teatrale. Anche i criteri che sovrintendono alla composizione della competente Commissione consultiva, negli ultimi anni non hanno certo favorito il sostegno al Circo classico e con animali.

Attualmente viene destinato al circo e allo spettacolo viaggiante l'1,48% del FUS, con una media annua inferiore allo 0,8%. Va ricordato che la percentuale è scesa fino all'1,1% quando a guidare il Mibact fu il prof. Lorenzo Ornaghi (2011-2013).

Da ultimo, la normativa predisposta per regolamentare l'accesso ai contributi FUS Circo relativi al triennio 2018-2020, non ha fatto altro che radicalizzare ed esasperare il quadro sopra descritto, nel particolare penalizzando il Circo classico con animali, ulteriormente aprendo le porte con molta generosità ad una congerie di produzioni che di Circo in molti casi non hanno neanche la denominazione, e sulla base di inauditi giudizi discrezionali, esprimendo una valutazione di qualità insufficiente nei confronti di una ventina di complessi di Circo tradizionale, la gran parte dei quali di fama acclarata, dirottando - in conclusione - una quota catalogabile intorno ai 700 mila euro a favore di associazioni sportive dilettantistiche, e più in generale, come detto, di operatori sostanzialmente avulsi dal contesto del Circo italiano.

Allo stato, appare con chiarezza una sorta di "assalto alla diligenza" dei contributi Fus Circo da parte del cosiddetto "circo contemporaneo", che in grandissima parte dovrebbe più appropriatamente essere considerato sperimentazione teatrale.

L'Ente Nazionale Circhi con riferimento all'attualità del problema relativo alla tutela dei complessi non ammessi a contributo 2018-2020, auspica e sostiene l'intrapresa di una azione necessariamente politica che possa condurre ad una revisione con esito positivo delle istanze presentate e ad oggi non ammesse.

### *Codice dello Spettacolo*

Le problematiche sin qui accennate si sommano a quelle relative alla entrata in vigore della Legge 22 novembre 2017, n. 175, che, ancora una volta, è stata calata sulla testa dei circensi italiani, ed anzi imposta ad una intera Categoria, in una logica più simile ad una “punizione” che ad una valorizzazione del settore.

Al riguardo si chiede:

- a) che il Governo non eserciti la delega in forza della Legge 22 novembre 2017, n. 175 ("Codice dello Spettacolo");
- b) che venga celermente avviato un processo di predisposizione di una nuova legge quadro sullo spettacolo dal vivo, recuperando in toto il contributo imprescindibile delle categorie;
- c) che si renda evidente coi fatti, compreso ai sensi di legge lo spoils system, la volontà di un'azione nuova con carattere di forte discontinuità rispetto alla situazione e agli assetti preesistenti.

**Antonio Buccioni**

**Presidente Ente Nazionale Circhi**